

REGOLAMENTO T.O.S.A.P.

COMUNE DI FIVIZZANO

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Deliberazione N. 34 e 34 bis 3.05.1994



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE
OCCUPAZIONI DELLE AREE E SPAZI PUBBLICI O SOGGETTE A
SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO.

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitu' di pubblico passaggio di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15.11.93 n.507.

ART. 2 SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

La tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

ART. 3 OCCUPAZIONI SOGGETTE A TASSA

Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legisl. n. 507 del 15 novembre 1993 sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

- sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

- La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.

- Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.

- Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Per le occupazioni abusive il relativo trattamento tributario verra' stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

ART. 4 TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

Per ciascuna occupazione la tassa e' applicata secondo le tariffe di cui all'allegato A) del presente regolamento.



ART. 5 OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

A) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

B) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancor che uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

ART. 6 GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 3 sono classificate in categorie di cui alla deliberazione del C/C n. _____ del _____.

*(LE CATEGORIE DEVONO ESSERE ALMENO DUE art. 42 comma 3 D. Lgs. n. 507)

- La tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni di cui all'articolo 14 del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al comma precedente e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento.

(art. 42 comma 5 D. Lgs. 507)

ART. 7 OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO

Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa;

a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicita', annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;

b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;



c) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi;

d) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonche' con seggiovie e funivie; occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci.

e) occupazione di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

ART. 8 ESENZIONE DALLA TASSA

A norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 sono esenti dal pagamento della tassa:

A) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.86 n. 917, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;

B) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;

C) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonche' di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

D) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

E) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

F) le occupazioni di aree cimiteriali;

G) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap.

H) le occupazioni di soprassuolo che non sporgono oltre i 50 cm. dalle linee architettoniche dell'edificio (muro perimetrale)

I) gli stazionamenti delimitati, destinati dall'Am.ne Comunale per le auto pubbliche da piazza (TAXI).*

* inseriti con delibera n. 30 del 3/06/1996 del Consiglio Comunale

